

PROC. 6/'14 R. CONC.

IL TRIBUNALE DI CHIETI

(ART. 161, comma 6, L.F.)

riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:

dott. Camillo Romandini	Presidente
dott. Nicola Valletta	Giudice relatore
dott. Lucio Luciotti	Giudice

VISTO

il ricorso con cui la società "SABILA SRL" s.r.l. con sede in Pescara alla via Garigliano 5 e sede operativa a San Giovanni Teatino (CH) alla via Bolzano 2 (cod. fisc. 00248580680) ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, L.F., riservandosi di presentare, entro un assegnando termine, una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;



PRESO ATTO

- che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al P.M. in sede;
- che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed un'aggiornata visura camerale;

RITENUTO

- che da tale documentazione emerge la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi per l'accesso alle procedure di concordato preventivo, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Chieti e, precisamente, ad Ortona;
- che è stata, altresì, dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda (determina dell'amministratore unico per rogito in atti);
- che può, dunque, accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emerge dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
- che, in base alla concreta situazione patrimoniale e



finanziaria emergente dalla documentazione contabile, è opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;

P.Q.M.

visto l'art. 161, commi 6 e 8, L.F.:

- concede alla società ricorrente "SABILA SRL" s.r.l. con sede in Pescara alla via Garigliano 5 e sede operativa a San Giovanni Teatino (CH) alla via Bolzano 2 (cod. fisc. 00248580680) termine fino al **9/7/'14** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;
- nomina in collegialità commissari giudiziali nelle persone di: *avv. Piergiorgio DE MEDIO e avv. Nicola SCARUFFO* i quali dovranno vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 L.F. e degli altri obblighi sotto indicati;



- dispone che la ricorrente, che non ha fornito alcuna indicazione al riguardo, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto, depositi la somma di € 20.000,00 presumibilmente necessaria, salvo rideterminazioni successive in aumento su necessità segnalate dai commissari o all'esito del deposito del piano, per il pagamento del compenso dovuto all'ufficio del commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

- dispone, altresì, che alle seguenti scadenze:

10/4/'14

20/5/'14

30/6/'14

depositi in cancelleria una situazione contabile aggiornata, corredata da una breve relazione informativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute; il cancelliere dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle imprese entro il giorno successivo la predetta situazione contabile con la relazione allegata;

- si segnala alla ricorrente ed ai commissari giudiziali che non possono essere compiuti, fino alla scadenza del termine, atti di straordinaria amministrazione, se non



previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza e utilità; che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo; che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art.169-bis L.F. e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art.182-quinquies L.F.; che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-bis, 173 e 182-quinquies L.F.; che trova applicazione l'art. 167 c.2 l.fall. con autorizzazione rimessa al Collegio;

- in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano; verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata dal Tribunale;
- dispone che la Cancelleria provveda, tempestivamente, a restituire al Giudice delegato il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli pre-fallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in



caso di omesso deposito alla scadenza del termine di cui sopra, ovvero nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

- manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

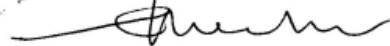
Chieti 11/3/'14

Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
GIULIO LUCCHINI

Il Presidente

dott. Camillo Romandini



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

12 MAR. 2014

IL CANCELLIERE
C. L.

